



Berna, 2024

Direttiva tecnica 3:

Vista d'insieme dei procedimenti e dei controlli di trattamento per il legname da imballaggio secondo lo standard ISPM 15

1 Generalità

Il legname da imballaggio che viene trasformato in imballaggi in legno e impiegato in Paesi terzi al di fuori dell'UE deve essere sottoposto a un trattamento fitosanitario secondo lo standard ISPM 15. Ciò vale per gli imballaggi in legno realizzati con legname da imballaggio non trattato (legno massiccio) come casse, gabbie, cilindri, pedane di carico semplici, piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli e altri prodotti del legno con uno spessore superiore a 6 millimetri.

Ambito di validità ed eccezioni sono riportati al punto 4.1 della Direttiva tecnica 1 e spiegati più in dettaglio alla pagina www.bafu.admin.ch/ispm15.

2 Scopo della direttiva tecnica 3

La direttiva 3 ha lo scopo di illustrare alle aziende che eseguono il trattamento e all'organizzazione di controllo i criteri da soddisfare, affinché il legname da imballaggio e gli imballaggi in legno possano essere conformi allo standard ISPM 15 e, come tali, controllati e attestati. La direttiva tecnica spiega inoltre in che modo devono essere generalmente organizzate ed eseguite le misurazioni di riferimento corrispondenti.

2.1 Prova di trattamento mediante temperatura interna (metodo di controllo prioritario)

Il controllo o la prova di un trattamento termico (trattamento fitosanitario) conforme all'ISPM 15 avvengono idealmente, ogni qualvolta è possibile, in base alla misurazione diretta della temperatura interna del legno, ad esempio negli impianti con regolazione mediante la temperatura interna o in quelli con regolazione mediante la temperatura della cella con funzione integrata per la misurazione contemporanea della temperatura interna. Per tutti i nuovi impianti da installare, l'UFAM raccomanda di integrare un'ulteriore opzione integrata per la misurazione della temperatura interna. Il metodo di controllo corrispondente (prova di trattamento termico) è descritto più dettagliatamente nella **direttiva 3a**.

2.2 Ulteriori metodi di controllo (prova di trattamento mediante la temperatura della cella ecc.)

Per chiarire se la misurazione della temperatura interna è stata eseguita correttamente (posizionamento del sensore) e nel punto più freddo dell'impianto, è possibile sottoporre il trattamento termico a un'ulteriore verifica facoltativa mediante la misurazione contestuale della temperatura della cella. Questo metodo di controllo funge anche da ausilio durante un'eventuale ricerca di errori nelle misurazioni della temperatura interna (incl. le misurazioni di riferimento) se, ad esempio, la temperatura interna del legno richiesta viene raggiunta in un tempo di trattamento particolarmente breve o non viene affatto raggiunta. Il metodo di controllo corrispondente (prova di trattamento termico) è descritto più dettagliatamente nella **direttiva 3b**.

Negli impianti con regolazione mediante la temperatura della cella che non dispongono di un'opzione integrata per l'ulteriore misurazione della temperatura interna, il controllo o la prova di un trattamento termico conforme all'ISPM 15 avvengono in base alla misurazione della temperatura della cella (tempo di trattamento in funzione della temperatura della cella e dello spessore del legno). L'impianto deve essere provvisto di un'ulteriore funzione per la misurazione simultanea della temperatura interna nel caso in cui non sia possibile eseguire perfettamente il trattamento termico in base alla temperatura della cella e in conformità all'ISPM 15. Il metodo di controllo corrispondente (prova di trattamento termico) è descritto più dettagliatamente nella **direttiva 3b**.

Fino a oggi il controllo e/o la prova di un trattamento termico conforme all'ISPM 15 (trattamento fitosanitario) eseguito mediante essiccazione dielettrica o capacitiva non sono ancora stati applicati in Svizzera. Il metodo di controllo corrispondente (prova di trattamento termico) è descritto più dettagliatamente nella **direttiva 3c**.

La fumigazione del legname da imballaggio (per l'esportazione) con bromuro di metile (MB) e fluoruro di solforile (SF) non è ammessa in Svizzera e nell'UE.

3 Procedimenti di trattamento ammessi

La tabella seguente offre una vista d'insieme dei procedimenti di trattamento e dei metodi di controllo ammessi in Svizzera (ai fini della prova di trattamento termico) con il corrispondente link alla homepage dell'UFAM e una descrizione dettagliata nelle direttive 3a, 3b e 3c.

Tabella: Vista d'insieme dei procedimenti di trattamento per l'esportazione in Paesi terzi al di fuori dell'UE

Gruppo di trattamento	Procedimenti di trattamento (processo dell'impianto)	Menzione	Metodo di controllo (prova di trattamento termico)
Trattamento termico	Regolazione mediante temperatura interna del legno ¹⁾	HT	Direttiva 3a su www.bafu.admin.ch/ispm15
	Regolazione mediante temperatura della cella ²⁾ (con misurazione integrata della temperatura interna)		Direttiva 3a su www.bafu.admin.ch/ispm15 Direttiva 3b su www.bafu.admin.ch/ispm15
	Regolazione mediante temperatura della cella (senza misurazione della temperatura interna) ³⁾		Direttiva 3b su www.bafu.admin.ch/ispm15
	Essiccazione dielettrica o capacitiva	DH	Direttiva 3c su www.bafu.admin.ch/ispm15

¹⁾ ad esempio come trattamento esclusivamente fitosanitario / o adatto anche per l'essiccazione sottovuoto.

²⁾ ad esempio come trattamento termico nell'ambito dell'essiccazione tecnica del legno.

³⁾ ad esempio come trattamento termico / essiccazione tecnica del legno in impianti più datati.

4 Informazioni generali sulle misurazioni di riferimento

In linea di principio, per la misurazione di riferimento si possono utilizzare apparecchi di misurazione permanenti (cfr. punto 5) o temporanei (cfr. punto **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Qualora si rendesse necessario l'eventuale potenziamento dell'impianto (software della regolazione dell'impianto), per le misurazioni di riferimento l'UFAM raccomanda di evitare di installare in futuro apparecchi di misurazione permanenti (cfr. punto 5.1).

4.1 Messa a verbale

Tutte le attività dell'organizzazione di controllo vengono documentate nel verbale di trattamento e di controllo.

Ogni misurazione di riferimento viene identificata con un numero univoco secondo il seguente schema:

MR – numero di omologazione dell'azienda – XX.XX.XX (data della misurazione con anno in forma abbreviata)

Per esempio: MR – 90600 – 01.01.24

4.2 Istruzione e primo controllo

Durante il primo controllo, il controllore (organizzazione di controllo) spiega alla persona competente/responsabile in azienda il senso e lo scopo di un controllo ISPM 15 nonché la necessità e l'esecuzione delle misurazioni di riferimento. Ciò include anche l'impiego e l'installazione degli apparecchi di misurazione e dei sensori di temperatura.

4.3 Apparecchi di misurazione di riferimento

L'organizzazione di controllo può utilizzare solamente gli apparecchi di misurazione approvati dal Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA) indicati alla pagina www.bafu.admin.ch/ispm15.

5 Misurazione di riferimento con apparecchi di misurazione permanenti

Gli apparecchi di misurazione e i sensori di temperatura sono installati secondo le istruzioni del controllore (organizzazione di controllo).

L'azienda esegue la manutenzione dell'apparecchio (incl. la sostituzione delle pile ecc.).

5.1 Prelievo e analisi dei dati

- Il controllore (organizzazione di controllo) annuncia presso l'azienda il proprio intervento per il prelievo dei dati.
- Il controllore (organizzazione di controllo) esegue il prelievo dei dati e ritira i verbali di trattamento in formato cartaceo o digitale.
- Il controllore (organizzazione di controllo) analizza i dati, redige il verbale della misurazione di riferimento in forma di rapporto di controllo e lo invia all'azienda.

Se un apparecchio permanente per la misurazione di riferimento non consente di garantire taratura e manutenzione regolari, occorre eseguire una misurazione di riferimento supplementare con uno strumento di misurazione temporaneo. In vista di un eventuale potenziamento necessario dell'impianto (software della regolazione dell'impianto), in linea di principio la misurazione di riferimento verrà effettuata solamente con apparecchi di misurazione temporanei (cfr. punto 6).

Se la differenza tra la temperatura del sistema di misurazione aziendale e la temperatura dell'apparecchio per la misurazione di riferimento supera 5 °C, viene disposta la riparazione o la sostituzione del sistema di misurazione o di suoi componenti.

Il SFF / l'UFAM revoca l'omologazione se l'azienda rifiuta di ottemperare a tale prescrizione (cfr. punto 8).

6 Misurazione di riferimento con apparecchi di misurazione temporanei

Il controllore (organizzazione di controllo) consegna gli apparecchi di misurazione all'azienda al momento del controllo o successivamente, prima che venga eseguito il trattamento conforme all'ISPM 15.

L'organizzazione di controllo garantisce la manutenzione e la taratura degli apparecchi per la misurazione di riferimento.

6.1 Svolgimento della misurazione di riferimento

- Gli apparecchi di misurazione e i sensori vengono possibilmente posizionati personalmente dal controllore (organizzazione di controllo) o altrimenti dall'azienda stessa secondo le istruzioni del controllore (cfr. punto 4.2). Se possibile, il posizionamento degli apparecchi di misurazione è documentato con delle foto.
- Al termine del trattamento, gli apparecchi di misurazione vengono restituiti dalla persona responsabile in azienda secondo le istruzioni del controllore (organizzazione di controllo) oppure vengono ritirati dal controllore.
- L'organizzazione di controllo analizza i dati, redige il verbale della misurazione di riferimento e invia il rapporto di controllo all'azienda.

Se la differenza tra la temperatura del sistema di misurazione aziendale e la temperatura dell'apparecchio per la misurazione di riferimento supera 5 °C, viene disposta la riparazione o la sostituzione del sistema di misurazione o di suoi componenti.

Il SFF / l'UFAM revoca l'omologazione se l'azienda rifiuta di ottemperare a tale prescrizione (cfr. punto 8).

Se la misurazione di riferimento non viene eseguita entro un periodo di 30 giorni lavorativi, il SFF / l'UFAM ne dispone l'esecuzione. I costi relativi alla misurazione disposta vengono calcolati in base ai costi sostenuti e fatturati all'azienda.

7 Controllo delle aziende omologate

Le aziende omologate sono controllate periodicamente da un'organizzazione di controllo indipendente incaricata dal SFF / dall'UFAM (sulla base dell'art. 50a LFo¹ in combinato disposto con l'art. 106 cpv. 1 lett. c OSaIV).

In linea di massima il controllo ha luogo a cadenza annuale. Se durante il controllo vengono riscontrate carenze o se l'azienda presenta un rischio fitosanitario elevato, il SFF / l'UFAM può disporre ulteriori controlli. Se il SFF ritiene che il rischio presentato da un'azienda sia basso, può ridurre la frequenza dei controlli (art. 91 cpv. 1–3 OSaIV).

L'organizzazione di controllo annuncia il controllo prima di procedere all'esecuzione. Momento e svolgimento dei controlli vengono concordati con l'azienda.

Durante il controllo il responsabile in azienda consente al controllore (organizzazione di controllo) di consultare tutti i verbali di trattamento pertinenti consegnandoli, all'occorrenza, in formato cartaceo o digitale.

I costi per il controllo e l'esame tecnico, così come per il controllo di misurazioni successive, sono a carico delle aziende controllate (sulla base dell'OE-UFAM²).

8 Revoca dell'omologazione

Il SFF / l'UFAM revoca l'omologazione all'azienda nei casi seguenti:

- se questa compie una frode palese e intenzionale;
- se per un periodo di tre mesi non è stato possibile eseguire la misurazione di riferimento senza riscontro;
- se l'azienda si rifiuta di procedere alla riparazione o alla sostituzione dei sistemi di misurazione disposti dal SFF / dall'UFAM.

¹ Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo; RS 921.0) (stato 1° gennaio 2017).

² Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM, OE-UFAM; RS 814.014) (stato 1° gennaio 2019).